

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 1/2018

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015 E AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 35 DEL 19 GIUGNO 2015

Il presente documento contiene lo schema di Provvedimento recante modifiche al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno essere inviate all'IVASS entro 45 giorni dalla data di pubblicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: attestato_di_rischio@ivass.it utilizzando l'apposito prospetto allegato.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni assunte dall'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Modifiche al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015.

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE

Il Provvedimento che si sottopone completa il più ampio processo di dematerializzazione dell'attestato di rischio avviato con l'emanazione del Regolamento IVASS n. 9 del 15 maggio 2015. Il Provvedimento trova ragion d'essere nella necessità di adeguare la normativa secondaria e la disciplina tecnica della Banca Dati degli Attestati di Rischio all'esigenza di valutare correttamente la sinistrosità dell'assicurato, anche sulla base dei sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione di cui alla lettera j) dell'art. 1 del Regolamento IVASS n. 9/2015, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, laddove, alla scadenza del contratto, l'assicurato abbia cambiato compagnia (c.d. sinistri tardivi).

Attualmente i sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto, non possono essere utilizzati per valorizzare correttamente la sinistrosità dell'assicurato, qualora quest'ultimo abbia cambiato compagnia di assicurazione alla scadenza della polizza.

Tramite il nuovo processo informatico, le imprese hanno la possibilità di aggiornare la posizione di rischio relativa a un assicurato anche con i movimenti derivanti da sinistri pagati, pure parzialmente, al di fuori del periodo di osservazione o comunque dopo la scadenza di contratto, anche quando il cliente cambia impresa. A tal fine viene utilizzato lo IUR – Identificativo Univoco di Rischio – ovvero un codice determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento IVASS n. 9/2015, e ciascun veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio che identifica univocamente ciascuna unità di rischio.

Lo IUR consentirà di gestire nell'ambito della Banca Dati Attestati i movimenti di aggiornamento dell'attestato che fino ad oggi sono ancora gestiti mediante interventi manuali:

- sinistri "tardivi": in questo contesto per "sinistri tardivi" si intendono i sinistri relativi a polizze di durata annuale o pluriennale che non vengono registrati nell'attestato o perché vengono pagati anche parzialmente dopo il termine del periodo di osservazione (vale a dire, attualmente negli ultimi 60 giorni di vigenza del contratto) oppure perché vengono pagati anche parzialmente – qualunque ne

sia il motivo - dopo la scadenza del contratto e sfuggono all'attestato di rischio qualora l'assicurato cambi compagnia;

- eliminazione di un sinistro dalla "Tabella di sinistrosità pregressa" perché posto senza seguito dalla compagnia oppure perché "riscattato" dall'assicurato;
- riapertura di un sinistro chiuso senza seguito in precedenza;
- modifica della tipologia di sinistro nel tempo: es. da sinistro con soli danni a cose a sinistro "misto" con danni anche alla persona;
- modifica della percentuale di responsabilità e/o della situazione di responsabilità (es. da "maggioritaria" a "paritaria" o viceversa);

In caso di sinistro tardivo, il sistema consente di gestire i sinistri pagati per la prima volta fuori del periodo di osservazione o tardivamente, che vengono recuperati e presi in gestione dalla banca dati (c.d. "riciclo"). Secondo tale modalità il sistema verifica nella banca dati SITA – coperture assicurative, tramite l'Identificativo Univoco di Rischio, se il rischio, cui il sinistro si riferisce, continua ad essere assicurato dalla stessa impresa oppure se alla scadenza del contratto il rischio è stato assicurato da una nuova impresa. In ogni caso il sinistro viene comunicato all'impresa che ha in carico il rischio e potrà quindi essere valorizzato nell'attestato di rischio.

Lo schema di Provvedimento si compone di due articoli che modificano, rispettivamente, il Regolamento IVASS n. 9 del 15 maggio 2015 (art.1) e il Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015 (art.2).

Si evidenziano nel dettaglio le modifiche che si intendono apportare al Regolamento IVASS n. 9/2015 e contenute nell'**art.1** dello schema in esame:

Comma 1: previsione all'interno dell'attestato di rischio della "classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto".

Comma 2: modifica della Tabella di sinistrosità pregressa che ne estende progressivamente la durata a 10 anni.

Comma 3: previsione dello IUR (Identificativo Unico del Rischio) all'interno dell'attestato di rischio.

Commi 4 e 5: richiamo di disposizioni in materia di Privacy richiesto dall'Autorità di vigilanza di settore.

Comma 6: abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore del Provvedimento, di norme di cui all'art. 3 comma 3 del Regolamento IVASS n. 9/2015.

Si evidenziano nel dettaglio le modifiche che si intendono apportare al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, contenute nell'**art. 2:**

Comma 1: sostituzione dell'Allegato 1 al Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015 per adeguare il tracciato record, previsto per l'alimentazione della Banca Dati degli Attestati di Rischio, alle mutate esigenze contemplate dall'attestato dinamico.

Comma 2: adozione di un tracciato record per la comunicazione delle informazioni tra imprese di assicurazione concernenti i sinistri tardivi.

VALUTAZIONE D'IMPATTO

Al fine di verificare le condizioni realizzative del passaggio all'attestato dinamico e le possibili soluzioni tecniche, la materia è stata oggetto di approfondimento in un tavolo tecnico istituito presso l'IVASS, cui hanno partecipato l'Associazione delle imprese ed i rappresentanti di diverse imprese di assicurazione.

Le soluzioni proposte tengono conto dei tempi e degli adeguamenti tecnici e informatici necessari.

Poiché le imprese di assicurazione dovranno porre in essere gli adempimenti tecnici previsti (generazione ed attribuzione dello IUR) per la gestione dei sinistri tardivi antecedentemente all'entrata in vigore delle modifiche regolamentari e provvedimentali, si è ritenuto di modulare la tempistica dell'entrata in vigore delle diverse disposizioni, sulla base di quanto emerso in sede di confronto con le imprese in merito alle necessità di intervento sui sistemi informatici.

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 9 DEL 19 MAGGIO 2015 E AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 35 DEL 19 GIUGNO 2015.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice delle Assicurazioni Private);

VISTO il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 concernente "La disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private – Dematerializzazione dell'attestato di rischio";

CONSIDERATA la necessità di modificare il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e di modificare ed integrare il Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015 per adeguare la normativa secondaria e la disciplina tecnica della Banca Dati degli Attestati di Rischio all'esigenza di valutare correttamente la sinistrosità dell'assicurato, anche sulla base dei sinistri pagati fuori dal periodo di osservazione, di cui alla lettera j) dell'art. 1 del Regolamento IVASS n. 9/2015, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, laddove l'assicurato abbia cambiato compagnia (c.d. sinistri tardivi) nonché sulla base dei sinistri pagati con riferimento a coperture assicurative di durata inferiore all'anno (c.d. temporanee);

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

INDICE

Art. 1 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015).

Art. 2 (Modifiche ed integrazioni al Provvedimento IVASS N. 35 del 19 giugno 2015).

Art. 3 (Pubblicazione ed entrata in vigore).

Art. 1

(Modifiche al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015)

1. La disposizione di cui alla lettera h), del comma 1, dell'art. 2 è sostituita dalla seguente: "la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto".
2. La disposizione di cui alla lettera i), comma 1, dell'art. 2 è sostituita dalla seguente: "una tabella di sinistrosità pregressa riportante l'indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale, della polizza in scadenza, nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità".
3. All'art. 2, comma 1, è aggiunta la seguente lettera: "l) Il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del presente Regolamento, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio".
4. Il comma 3 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: "3. Le imprese sono responsabili della correttezza e dell'aggiornamento delle informazioni trasmesse alla Banca dati nonché degli accessi alle stesse, nel rispetto delle misure di sicurezza, anche minime, atte a garantire la protezione delle informazioni

contenute nella banca dati, in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”

5. Dopo il comma 3 dell’art. 5 è aggiunto il seguente: “4. La responsabilità e il controllo dell’uso delle utenze assegnate alle imprese, al fine della consultazione delle informazioni presenti nella Banca dati, è dell’Amministratore di sistema individuato dall’impresa e dell’impresa stessa a cui fa capo. I responsabili nonché il personale interno, gli intermediari ed eventuali società di servizi che operano per conto dell’impresa, che in funzione delle mansioni loro svolte sono abilitati all’accesso, sono vincolati al segreto sugli elementi informativi acquisiti e sono personalmente responsabili per la violazione degli obblighi di riservatezza derivanti dal trattamento delle informazioni acquisite tramite consultazione delle banche dati e della loro utilizzazione o divulgazione a terzi per finalità non consentite dalla legge.”
6. Le disposizioni di cui all’art. 8, commi 2, 3 e 4 sono abrogate a decorrere dall’entrata in vigore del Provvedimento di cui all’art. 3, comma 3, del Regolamento IVASS n.9/2015.

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni al Provvedimento IVASS N. 35 del 19 Giugno 2015)

1. L’allegato n. 1, di cui all’art. 4, è sostituito dall’allegato n. 1 al presente Provvedimento.
2. Dopo l’art. 4 è inserito il seguente articolo 4 bis: (Comunicazione delle informazioni tra imprese di assicurazione concernenti i sinistri tardivi e i sinistri relativi a coperture temporanee): 1. Le imprese di assicurazione che alimentano la Banca Dati degli Attestati di Rischio comunicano le informazioni riguardanti i “sinistri tardivi” intesi come sinistri non ancora indicati nell’attestato stesso in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee laddove l’assicurato abbia cambiato compagnia; la comunicazione avviene secondo il tracciato record così come definito nell’Allegato n. 2 al presente Provvedimento che ne costituisce parte integrante, nonché secondo le modalità tecniche riportate nel documento “SITA-ATRD” Documentazione Tecnica del Servizio - Comunicazione dei sinistri tra imprese tramite l’Identificativo Univoco di Rischio - Domini ed esempi ” pubblicato dall’ANIA sul proprio sito internet nella parte dedicata alle imprese. 2. Il termine per l’iscrizione del sinistro tardivo nell’attestato è pari a cinque anni dal ricevimento della denuncia del sinistro o della richiesta di risarcimento dei danni.

Art. 3

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell’IVASS. E’ inoltre disponibile sul sito internet dell’Istituto.

2. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.
3. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 3, e all'art. 2, comma 2, con riferimento agli attestati di rischio elaborati dall'1 maggio 2018, relativi ai contratti di durata annuale in scadenza dall'1 luglio 2018. Con riferimento ai contratti di durata temporanea le predette disposizioni entrano in vigore dall'1 gennaio 2019.
4. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, limitatamente all'estensione a 10 anni della "Tabella di sinistrosità pregressa", dal 1° gennaio 2019. A decorrere da tale data la tabella sarà progressivamente integrata annualmente con indicazione di un'annualità in più, fino a raggiungere il decennio.